

880

CONTRATTO DE' SALI

STIPULATO

FRA VENEZIA E PIRANO NEL 1616

CON INTRODUZIONE

DEL

Prof. LUIGI MORTEANI



TRIESTE

Stabilimento Tipografico di Lodovico Mezmanstorfer

1889.



CONTRATTO DE' SALI

STIPULATO

FRA VENEZIA E PIRANO NEL 1616

CON INTRODUZIONE

DEL

Prof. LUIGI MORFANI



TRIESTE

Stabilimento Tipografico di Lodovico Herzmantolzer

1888.

Il sale fu in ogni tempo uno degli articoli più importanti del commercio del mare Adriatico. Quando Venezia ebbe acquistato il predominio sul mare trasse a sè anche questo commercio e lo diresse piuttosto a proprio vantaggio che a quello delle città ricche d'industria salifera, di modo che queste dovettero sentirne tutte le conseguenze delle oscillazioni politiche, economiche e commerciali della repubblica. Il prof. Nicolich nel suo eccellente lavoro sulle saline di Pirano, ci dà lo sviluppo dell'industria salifera di quella città, studiandola dalle origini fino ai giorni nostri in modo da lasciare ben poche lacune intorno a quest'importantissimo oggetto.¹ Tuttavia, sebbene egli s'estenda anche sui *mercati del sale*, i quali sotto forma di contratti venivano stipulati di solito ogni dieci anni fra il magistrato de' sali di Venezia e gli ambasciatori del comune di Pirano, non ce ne riporta nemmeno uno; eppure meriterebbero d'essere conosciuti come documenti rilevanti, che dimostrano le cure dei cittadini piranesi dirette a tutelare i loro antichissimi diritti dai continui tentativi della repubblica, la quale voleva restringerli, ci fanno entrare nello spirito delle leggi amministrative di quel tempo e

¹ Nicolich : Cenni storico-statistici sulle saline di Pirano. Trieste 1882.

58880



2 1946/66

ci spiegano l'importanza dell'industria salifera della città. Il mercato che presento non è certo uno de' più antichi, ma non lo è per questo meno importante, essendochè contiene in sè le memorie degli antichi diritti del comune e tutte le norme amministrative d' epoca lontana.

Questi contratti venivano compilati dapprima dal *Collegio de venti Savi*, il quale, secondo un' antica consuetudine, era composto di membri scelti coll' opera del podestà, de' giudici, de' sindici e del collegio dei 12 savi sulle provvisioni. Siccome però i popolani erano malcontenti che al Collegio dei venti partecipassero solo i nobili, ossia quelli del consiglio, fu introdotta una nuova disposizione confermata con ducale 17 Maggio 1470, in forza della quale fu determinato che il collegio fosse formato di tredici membri del consiglio maggiore e di sette del corpo dei popolani: tutti però scelti nella solita maniera e proprietari di saline. Dal seno del collegio sceglievasi poi un cancelliere coll' obbligo di scrivere in apposito libro tutto ciò ch'era necessario e di mantenere la corrispondenza relativa. Per i suoi servizi riceveva una mercede assegnata dai tre presidenti scelti pure in seno al collegio. A questo il consiglio della comunità affidava l'incarico di smerciare nel miglior modo possibile i sali spettanti alla comunità. Ogni deliberazione del collegio doveva tenersi segreta rigorosamente ed era valida colla necessaria presenza di sedici membri, undici del consiglio e cinque del popolo, compresi almeno due presidenti. Presa nel collegio la deliberazione del mercato, questo veniva presentato alla Signoria ed all' ufficio del sale in Venezia da tre ambasciatori o nunzi, scelti dal seno del collegio stesso, i quali si recavano alla capitale provvisti d' un' accompagnatoria del podestà, per trattare intorno al nuovo mercato coi Provveditori al sale. Durante il tempo in cui gli ambasciatori si trovavano a Venezia, il collegio si considerava perfetto col numero di dodici membri: otto di quelli del consiglio e quattro del popolo. Manteneva la corrispondenza coi suoi ambasciatori, i quali erano tenuti a riferire al collegio tutte le pratiche da loro eseguite per condurre ad effetto il mercato. Ed osserviamo che quasi sempre incontravano delle difficoltà o perchè i quattro provveditori al sale non erano tutti presenti o perchè le condizioni proposte non venivano accettate o per altri impe-

dimenti che i magistrati veneti solevano frapporre per tirare in lungo le trattative, sperando di stancheggiare i Piranesi e di indurli a patti conformi ai loro interessi.

Tutto ciò arrecava non poca perdita di tempo e dispendi gravi alla comunità. Più volte il governo faceva venire a Venezia lo *scrivano*, impiegato veneto all'ufficio di Pirano, per avere da lui più ampie informazioni; ed il collegio alla sua volta vi mandava il *rasonato*, impiegato della comunità, per contrapporlo allo scrivano. S' intende da sè che il prezzo del sale diminuiva colla diminuzione dello smercio, per cui gli ambasciatori davano al collegio relazioni sulle condizioni del mercato. E certamente preziose sono queste corrispondenze degli ambasciatori piranesi per conoscere più addentro le cause delle oscillazioni frequenti del commercio del sale. Degne d'attenzione sono la tenacità e l'astuzia adoperate dal collegio nel condurre le pratiche affinchè gl'interessi di Pirano fossero custoditi, presentando delle rimostranze in cui adducevano l'uno o l'altro pretesto, dicendo ad esempio che i padroni delle saline erano costretti d'affittarle per vilissimo prezzo a forestieri friulani per non poter trovare salineri, o che le dovevano abbandonare per darsi alla coltura delle vigne e degli olivi e così via. Erano minaccie queste che il collegio faceva, sapendo bene che l'abbandono delle saline o la loro trascuranza sarebbe stata di grave danno anche al governo per l'immenso vantaggio che questo ne traeva. In fine, se anche il collegio cedeva al prezzo, voleva però conservati gli altri capitoli del contratto; e quando i provveditori al sale rispondevano a mezzo degli ambasciatori con qualche riforma degli articoli del mercato proposto dal collegio, questo si mostrava sempre perseverante a respingere tutte quelle innovazioni ledenti gli antichi diritti della comunità. Per avere un'idea del come si protraevano le trattative e delle difficoltà poste dai provveditori del sale alla definitiva conclusione del mercato, basti leggere l'accurata corrispondenza tenuta dagli ambasciatori col collegio dei venti dal 25 Novembre 1585 fino al 23 Giugno 1586, la quale è importante ancora perchè ci fa conoscere il modo con cui si componeva il collegio del sale a Venezia, al quale prendevano parte nel primo tempo i capi dei dieci, più tardi in sostituzione di questi i capi dei quaranta

al criminale, i quattro provveditori al sale, cui nel 1584 furono aggiunti i provveditori di zecca per le sovvenzioni in danaro.²

Dall' esame fatto sul carattere del collegio dei venti savì e sulla sua attività passiamo a considerare quali erano gli antichi diritti che il governo veneto tendeva a limitare e che il collegio difendeva sempre con costanza. Il collegio insisteva in ogni mercato che nella vendita del sale fossero compresi specialmente il *settimo* del prodotto spettante alla comunità ed il *quinto* che un tempo solevano riservarsi i padroni ed i salinari. Omettendo il primo i Piranesi correvano rischio di perdere quell' antica patronia che la comunità aveva sempre avuto sul *settimo*, omettendo il secondo compromettevano quella libertà che avevano goduto per lo passato e padroni e salinari di vendere il quinto liberamente per la via di terra. Il *settimo* ricordava l' antico diritto ch' ebbe il comune sul possesso delle saline, i cui proprietari lo avevano sempre riconosciuto col chiedere al comune il permesso di fabbricare nuove saline nei fondi paludosi, oppure col pagare sei soldi per moggio di sale venduto ai *musso-lati* che per la via di terra si recavano al mercato di Pirano. All' antica libertà del commercio del sale e per la via di terra e per quella di mare durante il periodo d' autonomia indipendente della città (1270—1283),³ il governo di Venezia introdusse delle restrizioni desiderando togliere le antiche franchigie. Prima di tutto Venezia proibì il libero commercio del sale sul mare, per mantenere l' esclusivo monopolio, comperando il sale dai Piranesi. È certo che anche prima della dedizione Pirano faceva i suoi contratti di vendita del sale con Venezia: ed erano contratti liberi senza alcuna restrizione; quelli conclusi dopo la dedizione erano all' incontro limitati dalla volontà del governo che più volte comprometteva gl' interessi della città, la quale però s' oppose energicamente affinchè ne' mercati fossero osservati quegli articoli che ricordavano gli antichi diritti. Il comune s' adattò alla mancanza di libertà per la via di mare ed alle

² Vedi: Scritture del Spett. Collegio dei XX in materia del Novo Mercato de' sali. Anno 1586, Arch. com. di Pirano.

³ Morteani: Notizie storiche di Pirano, pag. 20.

limitazioni del prodotto imposte dal governo, ma seppe validamente difendere la libertà di commercio del settimo e del quinto per la via di terra. Il governo veneto finalmente, per impedire il contrabbando e per sopperire ai bisogni dell'ingrandimento del commercio, pretese dal collegio nel 1556 la vendita del settimo e del quinto, innalzando in compenso il prezzo del sale e concedendo ai proprietari e salinari due staia per cavedino che furono ridotti poi ad uno, che il governo tentò in varie circostanze di togliere. E qui osserviamo che nei posteriori mercati il collegio dei venti sostenne sempre questo diritto d'uno staio per cavedino, del quale si servivano i Piranesi pel loro uso, per salare i pesci, le olive e le carni e per venderne ai *cranzi* e *somieri* che portavano a Pirano il legname per uso delle fabbriche di città e delle saline.⁴

I mercati ci danno ancora un'esatta informazione dell'amministrazione del sale, la quale spettava a due uffici differenti: l'uno del governo e l'altro della comunità, i quali si controllavano vicendevolmente. La comunità di Pirano per mezzo del suo consiglio eleggeva per tutto il tempo del mercato e poi per un anno un *Rasonato*, il quale in consonanza collo *Scrivano* dell'ufficio dei sali, impiegato veneto delegato dal consiglio de' X, doveva tenere conto di tutti i sali condotti ai magazzini di Sicciole, Punta di Sezza e Strugnano, e tenere esatto registro dei pagamenti fatti. Il consiglio della città nominava ancora d'anno in anno un *Cassiero*, cui spettava il solo incarico di dispensare la sovvenzione del governo, di contare alla comunità il denaro spettante pel suo settimo e di fare tutti i pagamenti ai padroni ed ai salinari, giusta i registri dello scrivano e del rasonato. Il consiglio nominava inoltre uno *Scontro*, il quale era obbligato a tenere un *Sostituto* a Strugnano. Dal momento che la maggior parte dei membri del collegio dei venti savi appartenevano anche al consiglio di città, dal fatto che questo nominava i funzionari dell'amministrazione e sosteneva anche le spese degli ambasciatori, è certo che i contratti conchiusi dal collegio erano obbligatori pel consiglio di città, il quale non mancava di coadiuvare

⁴ Vedi le citate scritture del Collegio.

il collegio nel difendere gli antichi diritti di patronia. È un errore adunque l'asserire, come fa il prof. Nicolich a pag. 23 del suo studio, che il municipio non era tenuto di riconoscere o di accettare i mercati, mentre sappiamo che al collegio dei venti era affidato appunto dal consiglio di conchiudere il contratto non solo per i sali spettanti all'università dei salinari, ma anche per quelli spettanti alla comunità e ciò nel miglior modo possibile; e credo sia incorso in un altro errore, asserendo che gli ufficiali dell'amministrazione venivano eletti dalla comunità dei salinari, perchè, come scorgesi dal documento presente, nonchè dagli altri mercati, i suddetti funzionari erano eletti dal consiglio di città. Questo faceva sentire altamente le sue proteste, solo quando era compromesso il suo antico diritto di patronia sui fondi saliferi, e non mancava mai di coadiuvare il collegio per sostenere d'accordo con questo gl'interessi tutti della comunità.

Le condizioni del mercato avevano un'importanza vitale per tutte le classi della popolazione piranese, e s'aspettavano perciò con trepidanza dai cittadini, i quali temevano che il governo introducesse una limitazione alla produzione o che volesse diminuirne il prezzo o che tentasse energicamente di togliere gli antichi privilegi consacrati dal diritto storico. Per ovviare a qualsiasi pericolo si esponeva nel contratto con minuzia particolare tutto il procedimento riguardante il maneggio del sale. Da questo vediamo che il denaro del sale, appena giunto a Pirano, se lo doveva custodire in uno scrigno con tre chiavi, ciascuna delle quali doveva essere tenuta dal podestà, dal rasonato e dallo scrivano, senza i quali non poteva farsene alcuna distribuzione al cassiere, che era obbligato di darlo a chi di ragione, senza farne trattenute o sequestri; laonde i padroni ed i salinari ne facevano un calcolo sicuro. Al principio del mese di Marzo di ciascun anno la Signoria s'obbligava di mandare a Pirano 2000 ducati, i quali dovevano essere anticipati ai padroni ed ai salinari per le riparazioni ed i lavori preparativi alla confezione del sale nelle saline. Una cura particolare metteva il collegio affinchè si riconoscesse il diritto dei padroni e dei salinari sullo staro per cavedino con diritto di venderlo liberamente per la via di terra, senza alcun inceppa-

mento da parte del governo. I mercati ci danno adunque importanti informazioni sugl'intendimenti del governo e sulle aspirazioni dei Piranesi: quello di restringere i diritti del comune, questi di difenderli con perseveranza; ci spiegano tutta l'amministrazione e manipolazione del sale coi più minuti particolari, dai quali osservasi che si tendeva a togliere le cause di controversia tra governo e comune; ci rendono conto del contrabbando e della sorveglianza per impedirlo; e ci fanno conoscere in fine il diritto di giudicatura sulle cause civili e criminali per questioni relative al sale, ove rileviamo che in prima istanza giudicava il podestà dalle cui sentenze si poteva ricorrere in appello ai Provveditori del sale in Venezia, ciascuno dei quali però, trovandosi a Pirano, aveva diritto di giudicare in prima istanza in luogo del podestà. Lo studio di questi mercati unito a quello della corrispondenza tenuta dagli ambasciatori col collegio dei venti sarebbe opera certamente proficua per comprendere lo spirito delle relazioni tra Pirano e la Repubblica, e servirebbe a rischiarare meglio la storia del commercio del sale, articolo di somma importanza per le regioni dell'Adriatico e causa di lotte frequenti fra Trieste e Venezia.

Il mercato che presento è dell'anno 1616. È stato trovato assieme con altri documenti nella demolizione dell'antico palazzo municipale nell'anno 1877; ed è uno dei meglio conservati in una copertina di pelle con attorno degli ornamenti d'oro ed in mezzo il glorioso leone di S. Marco. Mille grazie all'illustre Stefano conte Rota, benemerito ordinatore dell'Archivio di Pirano, che fu tanto gentile di affidarmelo.

Capitoli per il novo mercato de sali, trattato, et concluso tra l' Ill.^{mo} Duc. Do. di Venetia, et suo Ecc.^{mo} officio del sal, et la spetabil Communità et Università di Pirano.

1.^o Che li sali si faranno quomodocumque nelle saline, et Valli del Territorio di Pirano siano per conto della Ser.^{ma} Sig.^{ria} et officio del sal intendendosi espressamente in quelli compresi i settimi di sali de tutte le saline spettanti alla spettabil Communità, et sieno sali belli, et Mercantilli. Per anni dieci prossimi principianti con li sali dell' anno venturo 1616, quali siano, et s' intendino essere per conto della Ser.^{ma} Sig.^{ria} et officio del sal à rason de stara 13 per mozo eccettuando però stera uno per cavidino de esser dato alli Patroni di saline, et salineri, come inferius sarà dechiarito con le conditioni modi et obbligationi nell' infrascritti capitoli.

2.^o Che tutti li sali si daranno et consigneranno all' Ill.^{mo} Dominio, ovvero all' Ecc.^{mo} officio del sale, sive alli suoi rappresentanti, et Ministri nel tempo del presente mercato, siano aprecciati, et da esso Ecc.^{mo} officio pagati a rason de lire dodese il mozo de stera 13, et a tal modo, et a tal pretio siano pagati così alla spt. Comunità per il suo 7.^{mo} come alli padroni di Saline et Salineri.

3.^o Che la Spet. Communità di Pirano debba per il suo Consejo ellezer un Rasonato per un anno solamente, et con contumatia d' anni doi, il qual habbia carica et debbi in consonantia con il scrivano de sali tener conto in un istesso loco, et ad una istessa tavola, non potendo alla ditta tavola ridursi altra sorte di persone à scriver, ne far altro, che detti Rasonato, et Scrivano per partide di giornal, et libro doppio delli sali saranno di giorno in giorno condotti per li patroni di saline, et suoi salinari alli Magazeni dell' Ecc.^{mo} officio del sale de Sacciolo, Fasan, et Strogano, et che si consignaranno nelle barche, et altri Navillij d' ordine dell' Ill.^{mi} sig.^{ri} Prov.^{ri} al Sal, et medesimamente del denaro, et pagamenti di detti sali si faranno per il cassier, come inferius sarà dichiarito, li quali Rasonato, Cassiero, et scontro di Com-

munità siano pagati del denaro di Comunità, et Università, et sia in obbligo detto Rasonato di far li riporti del libro per lui tenuto et consignar il libro riportato al suo successore et quello per lui tenuto nell' officio della Doanaria, et debba havere fatto esso riporto per il giorno della Beata Vergine di Marzo, delli conti per lui tenuti quell' anno del suo officio sotto pena di perder il salario, et altre pene, che saranno inferius dechiarite, essendo anco obbligati il d.^o Rasonato al magazen di Sezza, il scontro a Sicciole, et il suo Sustituto à Strognano di dar ad ogni barca il suo bolettino di giorno in giorno, nel qual debbano descriver il di, millesimo, et il patron del sal, et la quantità, che quel giorno sarà cavato fuori da esse barche senza alcuna contraddittione.

4.^o Item debba la sudetta Spet.^{1o} Comunità per il suo Cons.^o elezer un Cassiero di anno in anno qual habbia carico solamente di dispensar la soventione, et far tutti li pagamenti di sali alla Spet.^{1o} Comunità per conto del suo 7^{mo} alli patroni di Saline, et Salineri, siccome dalli sudetti Scrivan, et Rasonato li sarà ditto essere il credito di ciascheduno partito singolarmente et queste, sempre che saranno creditori di satisfar, et danari di far detti pagamenti.

5.^o Item, sia eletto, come di sopra di anno in anno uno Scontro con carico oltre li sollitati per inanti di tenir a sue spese un sufficiente sustituto al magazen de Strognano, qual sia di sodisfattione dell' Ecc.^{mo} Pod.^à spett.¹¹ Giudici, et Sindici, qual sustituto sia obbligato ritrovarsi ogni giorno, che si cagheranno sali delle saline della Valle di Strognano, o in Magazeni, o sopra barche a tenir conto di essi sali in consonantia con il deputà di essa Ecc.^{mo} officio del sal, et darli poi in notte al Rasonato sopra detto di sera in sera.

6.^o Con dichiarazione, che detti Cassiero, et Scontro non possano Loro medemi, ne alcun altro habitante in fraterna con essi essere eletti in detto officio se non per anno uno solamente durante detto mercado, ne anco alcun loro tratello benchè diviso possi essere elleno nel medemo officio, salvo chè doi anni doppo, et quello, che sarà stato Cassiero non possi essere eletto scontro ne il scontro Cassiero per tutto il tempo del presente mercado.

7.^o Et perchè giusta cosa è, chel suddetto Ecc.^{mo} officio del sal sia reingrato da suoi debitori di quanto gli debbono, et che similmente la spet.^{le} Communità patroni di saline, et salinari creditori dell' Ecc.^{mo} officio siano sodisfatti de loro crediti di tal ragione; però siano tenuti li sudetti Scrivan, et Rasonato inanti si dispensi la soventione riportar li debitori, et creditori nelli loro primi libri in consonantia quali debitori siano obbligati con li primi sali faranno pagar li debiti loro al pretio, tempo, et modo furno creati essi debiti, et così debba esser osservato di anno in anno da tutti doi Scrivan, et Rasonato riportando tutti li debiti, et crediti inanzi secondo el ordinario de libri simili, et in questo modo venghino ad incontrarsi detti libri del Scrivan, et Rasonato, et restino saldi, affinché si possino sempre in un solo ultimo libro veder li conti in resto di cadauno, sotto pena à quello di essi Scrivan, et Rasonato, che mancasse ogn' anno di far detti riporti persino alla Madonna di Marzo di ducati 25 da esserli tolti irremisibilmente dal Cl.^{mo} sig. Podestà di Pirano, et applicati la mittà a S. S. Cl.^{ma} sel farà far l' esecutione, et l'altra mittà all' Ecc.^{mo} officio del sal; e oltre la suddetta pena il Rasonato, che mancasse di far esso reporto perfino alla Madonna di Marzo sop.^{ta}, occorrendo di andar a Venetia, per qualche occasione de conti per il libro da lui tenuto, sia in obbligo di andar à tutte sue spese, se non avesse mancato però di farlo con causa legitima d' infirmità, ò d' altro legitimo impedimento da esser conosciuto, et aprobato dal Cl.^{mo} Sig. Pod.^à, spet.^{li} si.^{ri} Giudici, et Sindici.

8.^o Che per li Ecc.^{mi} ss.^{ri} Proved.^{ri} al sal siano mandati ogn' anno al principio del mese di Marzo al Cl.^{mo} Podestà di Pirano ducati doimille, et sieno per conto de soventione li quali per detto Cl.^{mo} Pod.^à siano consignati al Cassiero della Communità con la presentia del Scrivan de sali da esser immediate con l' intervento etiam del Rasonato di essa Communità datti et dispensati detti duc. 2000 alli propri patroni di Saline, et alli suoi salinari per ratta de cavedini dando la mittà di dette soventioni alli patroni et l'altra mittà alli salinari nelle proprie mani, dovendo detti Scrivan, et Rasonato far debitor cadaun patron de saline si del danaro datto à loro patroni, come di quello datto

alli suoi Salineri, scrivendo particolarmente nelli giornali et libri, detti Scrivan, et Rasonato in consonantia, li quali duc. 2000 di sovventione li detti Patroni di saline et salinari scontar debbano con l' amontar delli primi sali che farano nelle sue saline d' anno in anno, poichè avessero saldato li debiti vecchi, al pretio, et modo, che fossero stati creati, intendendosi però, che detta sovventione de ducati 2000 sia dispensata, ut s.^a à quelli patroni, et suoi salineri, che averanno le sue saline in ordine di arzeri, callij et fondi di cavedini nelli quali si leva il sale, subito ch' essa sovventione sarà giunto a Pirano, et alli altri Patroni et suoi Salinari, doppo che l' haverano posti all' ordine, esborsando però senza indugio quel denaro farà bisogno di metterli all' ordine, acciò per impossibilità non restino di far sale, et questo non ostante qualunque terminatione ad' esso Capitolo repugnante, et per avanti fatta contro la forma del presente mercato, et capitoli nel riveder poi li concieri delle saline di anno in anno sia osservata la parte dell' Ecc.^{mo} Coll.^o del sal, de dì 28 Marzo 1577. Confirmata nell' Ecc.^{mo} Cons.^o di X con la Zonta. Et se alcun sallinaro haverà havuto sovventione di qualsi voglia fondamento di Saline no possa lasciar esse saline, se prima non haverà scontata, sive riffata la sovventione predetta al patrone per liberar di debiti le sue saline, overo volendo tuor altre saline; li primi sali, che faranno essi salinari siano sottoposti alla satisfattione della sovventione tolta delle prime saline, et siano in obbligo il Rasonato, et Scrivan in solidum di girar le partite nel modo sudetto in pena di pagar del loro proprio per soddisfattione di dette prime sovventioni.

9.^o Li Patroni di saline, et Salinari siano obligati condur ò far condur di giorno in giorno con ogni sollecitudine, et diligentia a tutte sue spese alli Magazeni dell' Ecc.^{mo} officio del sal nelle Valli di Sicciole, Fasan, et Strognano, tutta la portione di sali che si faranno nelle sue saline spettante ad esso officio li quali sieno misurati per li duoi mesuradori ordinarij eletti, et deputati dall' Ills.^{mi} ss.^{ri} Prov.^{ri} al sale, overo in caso, che questi non supplissero per altri in aggiunta deputati con giuramento del scrivano, et Rasonato; li quali doi misuradori eletti, et deputati dall' Ill.^{mi} ss.^{ri} Prov.^{ri} al sal debbano esercitar personalmente il carico

loro, ne possano per qual si voglia causa sostituir, ne mandar altri in loco loro, non potendo il scrivano, et Rasonato prestar fede ad altri, ne per altra relatione zirar alcun' altra partita, et per lui ricevuti, et per partita de Zornal fatto creditore cadaun patron di Saline, et salineri del sal, che haveranno discargato, le qual partide far debba immediate in consonantia con il Rasonato deputato per la detta Comunità, non potendo il detto Scrivano tuor da per se solo sali di alcuna sorta fuori delle Valli, ne meno di barca alcuna, che li conducesse alli Magazeni publici, senza saputa, notizia, et intervento del Rasonato di Communità, qual debbi subito in consonantia con lui far notta sopra i suoi libri della riceputa di essi sali, al nome di quello li haverà consignati sotto pena alli detti Scrivano, et Rasonato, se contrafaranno, ovvero a quello di loro doi, che contrafarà de ducati 25 da esserli tolti irremisibilmente dal Cl.^{mo} Podestà di Pirano, et applicati la mittà a Sua S.^{ria} Cl.^{ma} sel farà far l' essecutione, et l' altra mittà all' Ecc.^{mo} off.^o del sal, et sotto l' istessa pena non possi il detto scrivano far mesurar sali di alcuna conditione depositati, senza presentia et intervento di patroni, et medesimamente siano obbligati li Ministri dell' officio aprir o far aprir tutti tre essi Magazeni ogni giorno ferial doppo, che haveranno havuto notitia, che sia principiado il far di sali in esse saline, quali istessi mesuradori debbano mesurar l' entrate di sali con quell' istesse mezene, et tavolette, che mesurano l' uscita di quelli, et debbano ogn' anno esser svodatti a tempo, che in quelli si possano mettere li sali novi, acciò non vadino di male, et li misuradori di sali debbano mesurarli a quelli, che saranno primi arrivati alli Magazeni, et saranno presenti, et havendo messo mano a mesurar sali di uno debbano continuare, et non levar mano per mesurar sali di un' altro se non haveranno finito quelli, alli quali haveranno dato principio a mesurare, et debbano li conduttori di sali, che di volta saranno primi aiutarsi l' un con l' altro nel discargar li sali, et riponerli nelli Magazeni publici sotto pena di perder la volta, a chi non volesse subintrando li prossimi susseguenti, che vorano aiutar.

X.^o Il qual Rasonato sia obligato, et debba arritrovarsi al magazzino predetto col Scrivano nostro, che lui riceverà li sal

predetti, et scriver con lui in consonantia, com'è detto, et nottar etiam li pagamenti, che si faranno alli detti patroni et salineri per l'ammontar delli sali, che sopravvanzerà al danaro, che haveranno havuto per conto della soventione, com'è detto di sopra, quali pagamenti debbano esser fatti dal Cassiero alla presentia del scrivano nostro, et detto Rasonato alli Magazeni, dove si riceveranno li sali di quelli medesimi danari da Venezia mandati, et non di altra sorte, il qual scrivano debba in consonantia con il detto Rasonato far debitori detti Patroni, et salineri del danaro, che riceveranno da esso Cassiero per li sali discargheranno nelli detti Magazeni et siccome essi Scrivano, et Rasonato noteranno in consonantia li pagamenti di sali che si faranno à particolari, così anco debbano nottar li pagamenti, che si faranno all'Intervenienti di Comunità per il suo settimo quel danaro li debbi esser dato senza contradiction alcuna sempre, che li avvanzerà, et sarà richiesta da' legittimi Intervenienti di Comunità, sotto la pena contenuta nel prossimo precedente capitolo 9.^o

XI. Et acciò detto Cassiero possa satisfar li sali ricevuti in detti Magazeni per il scrivano nostro dell'ufficio come di sopra è detto. Il Depositario dell'Ecc.^{mo} ufficio del sal debbi ogn'anno al principio del mese di Giugno mandar duc. 2000 al Podestà di Pirano a risego della Ser.^{ma} Sig.^a, et dell'Ecc.^{mo} ufficio del sal, et così anco all'istesso risego siano mandati tutti li altri danari, che da esso Ecc.^{mo} ufficio del sal saranno mandati a Pirano per conto del presente Mercado, qual danari sopradetti, che saranno mandati à Pirano, inanti che siano posti nell'ordinario scrigno delle tre chiavi debbano esser contati alla presentia delli fanti dell'Ecc.^{mo} ufficio del sal, ò altri, che li porteranno à Pirano, et con presentia del Cl.^{mo} sig. Podestà, del Scrivano, del pred.^o Ecc.^{mo} ufficio del sal, del cassiero, et Rasonato di Comunità, et trovandosi li groppi non esser ben condizionati, ò in quelli mancamento alcuno di qualsivoglia somma, o quantità di danaro, o grande ò piccola etiam de bollettini del contador del Cl.^{mo} ufficio del sal, quali siano nel presente mercado del tutto prohibiti, et levati, sicche non si possano più far nell'avenire, siano nottati, et sottoscritti tal mancamenti sopra un

foglio dal Cl.^{mo} s.^r Podestà, Scrivan, Rasonato, et Cassier con loro giuramento, et da esso Cl.^{mo} S.^r Podestà sia mandato esso foglio sottoscritto (com^e si è d.^o) con sue lettere all' Ill.^{mi} Si.^{ri} Prov.^{ri} a sal subito et immediate.

Dovendo del solo danaro, che sarà stato contato, et ritrovato in esser, che sarà posto in esso scrigno, come s'è detto esser fatta debitrice la Communità di Pirano, ne possi essa Communità esser fatta debitrice de mancamenti, ne di bollettini, ma del solo danaro, che sarà stato contato à Pirano, et posto in scrigno, et nel cavar il danaro fuori di esso scrigno non possi il Scrivano dell' Ecc.^{mo} officio del sal metter mano in esso scrigno, nè meno sopra il danaro in quello esistente, ma però debba esser presente esso Scrivano, con il Cl.^{mo} S. Podestà, il Rasonato, et anco uno delli Sp.^{li} S.^{ri} Giudici, et uno delli Sp.^{li} Sindeci della Terra di Pirano a vederlo a cavar dal cassiero di comunità fuori di esso scrigno, et debbano contarlo alla presentia di tutti gli sopradetti, et far nota di quanto sarà stato cavato in consonantia li predetti Scrivano, et Rasonato sopra li suoi libri, et il danaro, che al presente s'aritrovasse in esso scrigno subito, et immediate, che sarà concluso il presente Mercado sia contato come di sopra, et di quanto sarà ritrovato in esser, battudi li mancamenti, et bollettini se ne saranno, sia fatta essa Communità di Pirano debitrice, et altra li ducati doi mille sopradetti debbano l' Ill.^{mi} S.^{ri} Proveditori al sal mandar quella quantità di danaro a Pirano, che per giornata saranno avisati dal detto Scrivan nostro. Il qual ad ogni richiesta degli Agenti di Communità in termine de giorni tre doppo debba con il Rasonato di Communità far una fede in consonantia sottoscritta di loro mano del credito, che haverà la Communità et particolar battudo ogni lor debito per li sali condotti alli Magazeni Publici, ne possano ricusar di farla, sotto pena à quello di essi Scrivan, o Rasonato, che mancasse di essequir il presente ordine di duc.^{ti} 25 per cadauno, et cadauna volta che contrafaranno, da esserli tolti irremisibilmente dal Cl.^{mo} S.^r Podestà di Pirano, et applicati la mittà a S. S. Cl.^{ma} sel farà far l' essecutione, et l' altra mittà all' Ecc.^{mo} officio dal sal. Al qual Cl.^{mo} S.^r Podestà di Pirano sia del tutto commessa l' essecutione delli presenti Capitoli in prima instantia, nel modo, et sicome è dechiarito

nel capitolo 31 acciò veduta essa fede dall' Ill.^{mi} S.^{ri} Proveditori al sal con la legalità del Cl.^{mo} S.^r Podestà debbano di tempo in tempo mandar danari à Pirano, giusta la quantità contenuta in esse fedi da poter pagar prontamente li sali a Comunità, et particolari, talmente che s' attrovino sempre dinari in detto serigno a sufficientia per pagar li sali, che di giorno in giorno per li patroni, et salinari saranno condotti alli Magazeni dell' Ecc.^{mo} officio nostro, nella Val di Secciol, alla punta di Sezza, et a Strugnano acciò con buon animo attendino alle saline et conduchino detti sali a detti Magazeni.

X i j. Et perchè al tempo delle Vendeme detti Patroni di Saline, et Salineri dovendo loro con le sue barche condur le sue uve, tendando a dette Vendeme, non possano (come dice il capitolo) di giorno in giorno condur li sali spettanti all' officio nostro alli Magazeni di Secciole, alla punta di Sezza, et à Strognano volemo, che detti patroni di saline et salinari possano et debbano attendere a dette sue Vendeme, ma finite saranno dette Vendeme debbano detti Patroni, et salineri con ogni diligentia condur, o far condur ogni giorno il resto di sali si aritroveranno nelle dette Valli nelli Magazeni nostri sudetti, sichè per tutti li X di Novembre prossimo venturo tutti li sali si attroveranno in dette Valli, siano posti nelli Magazeni nostri sopradetti, et così servar si debba di anno in anno durante detto mercado, altramente passati detti X del mese di Novembre, et non essendo condotti, ne posti nelli Magazeni sopradetti sia in libertà delli Prov.^{ri} nostri al sal far quella provisione, che li parerà circa ciò conveniente.

X i j. Et acciò che li sali si faranno in dette Valli siano condotti ogni giorno più che sia possibile alli Magazeni di esso Ecc.^{mo} officio dal sal a Sicciole, alla Punta di Sezza, et a Strognano, et che non stiano nelle Valli in pericolo di esser rubbati et portati via dalle acque grande, et per maggior commodità delli patroni di saline, et salineri in poter condur li sali continuamente alli Magazeni predetti, siano obbligati, et debbano andar il Scrivano dell' officio, et il Rasonato di Comunità al Magazen di Sezza a ricever la portione de sali spettanti all' officio sudetto, dovendo attrovarsi la mattina al levar del sole, et non si partir da ditto loco fino al tramontar del sole, essendo sali da ricevere,

sotto pena de ducati diese per cadauno di essi Scrivan, et Rasonato, et per ogni volta, che contrafaranno da esserli tolti irrimisibilmente dal Cl.^{mo} S.^r Podestà di Pirano, et applicati la mittà a Sua S.^{ria} Cl.^{ma} sel farà far l'essecutione, et l'altra mittà all'Ecc.^{mo} officio del sal, accio che in consonantia possano menar le partide delli sali saranno condotti alli Magazeni, et medesimamente sia obligato quello, che sarà eletto dall' Ill.^{mi} S.^{ri} Proveditori al sal tenir conto in Pirano del star per cavedino con il scontro della Comunità andar a ricever li sali al Magazen di Sicciole, et il deputato del publico officio con il sostituto della Comunità al Magazin di Strognano a ricever li sali, come di sopra sotto le medesime pene, servando tutti li ordini, et modi che per li p.^{ti} capitoli li sono imposti, dovendo il scrivano, et Rasonato, andar in una barca istessa al Magazen di Sezza, essendo obligati li Mesuradori dell' officio andar a chiamar il detto Rasonato a casa, ne possano essi Misuradori andar con la barca senza esso Rasonato sotto pena de duc.^{ti} 5 per cadauno di essi mesuradori, et per cadauna volta da esser tolta, et applicata, come di sopra, ne possi il Scrivan accettar sale di sorte alcuna, ne nottarli, ne anco sotto nome di depositi senza presentia, et intervento del Rasonato, che di quelli habbia da far le debite notte et partide inconsonantia con esso scrivano, sotto pena tanto ad esso scrivano, come ad esso Rasonato, che mancassero di eseguire il presente ordine di duc.^{ti} 25 da esserli tolti irrimisibilmente dal Cl.^{mo} S.^r Podestà di Pirano, et applicati la mittà a sua sig.^a Cl.^{ma} sel farà far l'essecutione, et l'altra mittà all'Ecc.^{mo} officio del sal.

Xiiiij. Et quello, che sarà eletto a tener conto per Cavedino, habbi da tenir conto in consonantia con il scontro deputato per la Comunità di Pirano delli sali saranno condotti, et discargati in detto Magazeno di Sizzuole scrivendo tutti doi in consonantia, videlicet il detto Deputato al star per cavedino, et scontro, nottando particolarmente tutti li nomi delli patroni delle saline, che condurranno sali, et la quantità, che haveranno condotta, et similmente di salinari sopra li zornali, quali debbano haver cadauno separatamente, et finito di discargar li sali debbano detto Deputato al ster per cavedino, et scontro

ogni sera incontrar le partite, che haveranno scritto quel giorno, sottoscrivendo l' uno al giornal dell' altro, acciò non segua alcun disordine, dando poi il ditto Deputato di sera in sera il suo giornal, ovvero copia di esso, al scrivan nostro, et il scontro al Rasonato di comunità, li quali scrivan, et Rasonato debbano far il medesimo di incontrar, et sottoscriver li loro Zornali ogni giorno, al che siano anche tenuti il deputato, et sustituto al Magazen di Strognano non altramente, chel sudetto deputato, et scontro, acciò che in consonantia detti scrivan, et Rasonato facciano creditori li patroni, et salineri, et per li Cassieri siano satisfatti delli sali haveranno cargati nel modo detto di sopra, et ciò sotto l' istessa pena de duc.^{ti} 25 contenuta nel prossimo terzo decimo capitolo da esserli irrimisibilmente tolta, et applicata come in quella.

XV.^o Che alli patroni di saline et salineri siano datti ogn' anno stera uno di sal per cavedino a' quali li sia dato del medesimo sale che porteranno l' istessi patroni, et salineri, et non de altra sorte, ne cambiarlo uno con l' altro, et siano tenuti detti stara per cavedino sotto due chiave diverse da esser tenute una da quello che sarà eletto dall' Ills.^{mi} S.^{ri} Proveditori al sal, et l' altra da chi sarà deputato dalla Communità, con libertà di poter usar, et vender sicome li sarà concesso poter far per inanti dal sal del quinto, ne possi esser ritenuto detto staro di sal per cavedino ad alcuno sia chi si voglia, etiam, che andassero per qualche cattiva sason de sali debitori di sovventione del qual staro per cavedino sudetto sia dal Scrivan, et Rasonato tenuto conto in consonantia in un libro separato, et debbano li patroni, et salineri portarlo alli Magazeni soliti in Piran con il bollettino ordinario sotto chiave di quello sarà eletto a tal carico di esso star per cavedino, et del Deputado di Communità, al qual dal Rasonato sia dato il libro di essi sali, et li sodetti, che l' haveranno sotto chiave a richiesta delli patroni, et salinari debbano dargliene senza impedimento ne contradditione alcuna per uso delle case loro, de suoi animali, olivi, sallumi, et altro, ac etiam per venderlo nella Terra et Territorio, et à Somieri per terra, come poteano far per inanti del sal sal sal del Quinto et della Uscita di essi sali, ne sia delli ditti tenuto conto in consonantia. Il qual

Scrivan dell' officio, et deputado di Comunità, che teniranno detti stera uno per cavedino sotto chiave ad ogni richiesta di cadaun patron, o salinero siano tenuti dimostrar il suo conto in dar, et havere, et sieno mesurati esso staro uno per cavedino con un' istessa misura posta dretta in terra, et non piegata, et siano le rassadore drette, giuste, et non fraudate, ne possano il Scrivano, et deputado antedetti vender sal di alcuno senza la presentia de' Patroni, ò, altri mandati da loro a vederlo a misurare et toccar li danari, sotto pena de duc.^{ti} 25 per cadauno, et cadauna volta che contrafaranno da esser tolta, et applicata come nel sopradetto 13^o Cap.^{lo} è dechiarito, et sia il deputado di Comunità muttato per election del Cons.^o di Piran, di anni cinque, in anni cinque continui solamente con acrescimento per il callo, che potesse pretender di quattro per cento, et el soldo per staro, con obligo ad esso eletto di dar idonea fideiussone per detto tempo di anni cinque, dovendo nel cambiarsi di Deputadi cadaun di loro nel fin del suo maneggio consignar il suo libro, sopra il quale haverà tenuto conto delli predetti sali alla Vicedominaria, incontratolo prima con il Deputado dall' Ecc.^{mo} officio dal sal, et sottoscriverli l' un l' altro.

XVj. Che li Magazeni del sopradetto staro per cavedino riservato a patroni di saline et salineri ogni Domenica doppo disnar siano tenuti aperti per doi hore da chi sarà deputado dall' Ill.^{mi} S.^{ri} Prov.^{ri} al sal nell' officio di esso star per cavedino, et Deputado di Communità per Commodo, de chi voranno carvarne sali, et anco li giorni feriali siano tenuti li sudetti eletto dall' Ill.^{mi} Si.^{ri} Proved.^{ri} al sal, et deputado di Comunità darne per loro uso, et per venderne a chi ne haverà in essi Magazeni sotto la pena contenuta nel precedente 13 capitolo da esser scossa, et aplicata come in quello.

XVji. Item, che per alcun tempo li Proved.^{ri} nostri al sal, ne alcun Magistrato possi, ne debba poner interdritto, over qual si voglia obstaculo, per il quale ne sia rotta la strada di sopra, overo sia oviato a sommieri, che non possano venir liberamente, et senza impedimento di qual si voglia sorte a comprar li sali dalli ditti di Pirano, et quello condur fuori per terra giusta il consueto, et no altrimenti.

XVij. Che debbano li patroni di saline, et salineri far sali buoni, et sufficienti, et quelli sali che saranno neri, terrei o fangosi, et non sufficienti il scrivan nostro, overo il Deputado al star per Cavedino, et il Deputado a Strognano non possano, ne debbano accettar quelli, ne lasciar, che si accettino, ma immediate che li giudicheranno nerri, fangosi, et terrei, et non sufficienti et cattivi, debbano all' hora, all' hora alla presentia di essi Ministri fargheli gettar in mare, accioche tal pena sij per castigo de quelli a chi tocherà, et essemplio alli altri di fare buoni sali.

XVij. Et a causa, che li danari che saranno mandati si di soventione, come di far i pagamenti di tempo in tempo per li Proved.^{ri} nostri al sal a Piran, et per pagar li sali del presente Mercado alli Patroni, et Salineri, com'è intentione della Sig.^a nostra, si dichiara, che per alcun Magistrato quelli non possano esser intromessi, over sequestrati pel qual si voglia debito o piezzaria, ne per qual altra causa si voglia, acciò siano sicuri di haver nelle sue proprie mani il danaro dell' ammontar de sali condurranno alli Magazeni nostri, et se il Cassiero della detta Comunità contrafarà accettando intromission, overo sequestri ritenendo tutto, o parte di essi danari incorri in pena de duc.^{ti} 10 per ogni volta lui contrafarà, et di esser privo di detto officio di Cassiero, et bandito per anni diese di Piran, et suo distretto, et reintegrar li patroni, et salineri del danaro che haverà contrafatto.

XX. Item il detto Scrivan nostro star debba in Pirano, ne possa partirsi dal Territorio, et saline senza licenza delli Cl.^{mi} Ss.^{ri} Proved.^{ri} al sal, overo della maggior parte, sotto pena della privation dell' officio suo senz' altro consiglio, ne possi metter alcun sustituto in loco suo, ma debbi far l' officio suo personalmente, la qual licenza debba esserli concessa con lettere dall' Ills.^{mi} S.^{ri} Proved.^{ri} predetti direttine al Cl.^{mo} S.^r Podestà et non altrimenti.

XXj. Et acciò sia obviato a tutti gli disordini, et inconvenienti potriano occorrer nel maneggio di detti sali, et danari subito passati li X Novembre ogn' anno, nelle quali per il capitolo duodecimo del corrente mercado sono tenuti tutti li

Patroni, et salineri haver condutti, o far condurre tutti li suoi sali alli magazeni pubblici dell' Ecc.^{mo} officio del sale essistenti nelle tre Valli pagati, o non pagati tutti li creditori di sali cosi Communità, come particolari per il suo Cassier siano tenuti et espressamente obligati il Rasonato di Communità, et Scrivan dell' Ecc.^{mo} officio del sal, tanto a richiesta dell' Ills.^{mi} S.^{ri} Proved.^{ri} al sal, quanto delli Agenti di Communità incontrarsi tra loro Rasonato, et Scrivan di tutti li sali, che haveranno ricevuto quell' anno integralmente da cadaun patron di saline, et salinaro, et dalla Spt. Communità per conto del suo settimo, et scontratti, che si haveranno, debba esso Cl.^{mo} Podestà mandar con sue lettere sotto bolla il libro del Rasonato ai detti Ill.^{mi} S.^{ri} Proveditori al sal, restando appresso esso Rasonato per cauzione della spetabil Communità il Zornal autentico sottoscritto per il detto Scrivan dell' officio, et per il simile debba appresso il detto Scrivan restar il suo Zornal sottoscritto per il detto Rasonato, et mandar debbi il libro di quelli sali, che lui haverà ricevuto, li quali libri siano per li detti Ecc.^{mi} Proveditori fatto veder dal Rasonato del suo Ecc.^{mo} officio, et trovando incontrarsi, et che la Comunità habbia havuto tutta la sua portione del settimo in contadi, et patroni et salineri l' ammontar delli sali haverà ricevuto l' officio et esso Scrivano, come per essi suoi libri apparerà al pretio, che detti sali si pagheranno per il presente mercado che sono lire dodese il mozo di stara tredese, all' hora il Rasonato dell' Ecc.^{mo} officio del sal debba far creditrice la Communità delli sali di quell' anno all' incontro del suo debito in detto officio, il che fatto debbano li Ecc.^{mi} Proveditori al sal rimandar il suo libro al Rasonato di Communità ogn' anno et parimente debbano rimandar tutti li libri, che si attrovassero nell' Ecc.^{mo} officio dal sal del precedente Mercado, attento che devono esser scritti in consonantia con il Scrivano del detto Ecc.^{mo} officio dal sal, et sottoscritto da loro Scrivan, et Rasonato l' uno de man dell' altro, acciò che sempre, et in ogni tempo cadaun patron di saline, et salinaro, et anco la spettabil Comunità possano particolarmente vedere li conti de suoi sali di anno in anno sopra essi libri, et se saranno compitamente stati saldati, come porta il giusto. Et parimente li conti tra patroni, et salinari tra quali sogliono ben spesso succeder molte difficoltà, et mancando

il detto Scrivano dell' officio suo, ovvero il Rasonato della Comunità dell'Essecutione predetta caschino alla pena de duc.^{ti} 50 per cadauno, et cadauna volta, che contrafaranno da esserli tolti irrimisibilmente dal Cl.^{mo} Podestà di Pirano, et applicati la mittà a sua S.^{ria} Cl.^{ma} sel farà far l' essecutione, et l'altra mittà all' Ecc.^{mo} officio del sal, et trovandosi difficoltà nelli libri del Rasonato di Comunità, ovvero del Scrivano, et fusse bisogno di alcuna dichiarazione sia esso Rasonato tenuto a venire in persona a Venetia a deciderle però a spese di Comunità.

XXij. Non potendo li Ecc.^{mi} S.^{ri} Proveditori al sal dar credito alla detta Comunità, se per li Rasonati dell' officio suo non sarà diligentemente visto li libri del detto Scrivan, insieme con quelli del Rasonato di Comunità per oviare a' molti errori potriano occorrer, come per il passato è seguito, et questo in essecutione di parte presa nell' Ecc.^{mo} Collegio del sal del 1533 adi 9 Agosto.

XXij. Item, che avanzando danari nelle mani del Cassiero doppo fatti li pagamenti delli sali saranno stati consegnati per li patroni, et salineri alli Magazeni, et dalla spetabil Comunità per conto del suo settimo, debbano per tutt' il mese di Novembrio ogn' anno li Cassieri di Comunità (pagati, o non pagati li sali et fatti, o non fatti l' incontri predetti) riponer quelli propri danari, che li saranno avanzati in mano nel scrigno delle tre chiavi alla presentia del Cl.^{mo} S.^r Podestà, et Scrivan nostro, de quali siano fatti creditori, et non li riponendo nel detto termine caschino in pena de soldi quattro per lira, la qual non possi esser riscossa, se prima non saranno riposti dalli cassieri, che fossero debitori tutti gli avanzi, che avessero in mano nel scrigno delle tre chiavi sud.^{te}, la qual pena di soldi quattro per lira di essi Cassieri, che intacheranno, sij delli Cl.^{mi} Podestà di Pirano, siccome sempre si ha osservato per il passato, li quali nel suo ritorno di Reggimenti non possimo andar a Capello, se non porteranno fede delli Cl.^{mi} suoi Successori di haver fatto saldar integralmente li Cassieri, che havessero intaccate sotto li suoi Reggimenti.

XXiiij. Quanto alla riforma della buona administratione del danaro publico, che manderà l' Ecc.^{mo} officio del sal a Pirano durante il presente Mercado, o partido de anni diese, si per soventione, come per pagamenti de sali espressamente si ordina, che tutto esso danaro sia subito gionto a Pirano riposto nel scrigno dell' Ecc.^{mo} officio del sal delle tre chiavi essistente nel Palazzo del Cl.^{mo} S.^r Podestà di Pirano con quelli modi, et ordini che nell' undecimo capitolo sono dechiariti. Una chiave del qual scrigno tenghi, come fin hora ha tenuto esso Cl.^{mo} Podestà di Pirano, et Successori, et l' altra il sudetto Scrivan nostro, et la terza il Rasonato di Comunità con espresso obligo alli predetti doi Scrivan dell' Ecc.^{mo} officio del sal, et Rasonato di Comunità sotto pena di duc.^{ti} 50 per cadauno di loro, da esserli tolti irremisilmente dal Cl.^{mo} S.^r Podestà di Pirano, et applicata la mittà a Sua Signoria Cl.^{ma} sel farà far l' essecutione, et l' altra mittà all' Ecc.^{mo} officio del sal, che non permettino chel Cassiero di Comunità levi danaro alcuno dal scrigno delle tre chiavi dell' Ecc.^{mo} officio del sal, se prima non apparerà per li libri tenuti da loro Scrivan, et Rasonato in consonantia l' integra esborsatione del primo danaro levato da lui Cassiero fuori del detto scrigno et dispensato si in concieri di saline, come in soventioni, et pagamenti de sali, et non in altro, il che siano tenuti di vedere li predetti Scrivan, et Rasonato ad ogni richiesta delli Agenti di essa Comunità in termine de giorni tre, et a questo transgredendo esso Scrivan, o Rasonato havute le debite giustificationi siano, et s' intendino cascati alla sudetta pena, oltre la quale habbia il Denontiante delli loro beni ducati Venticinque per cadauno di loro, che haverà transgredito, il quale sia tenuto secreto, et nella med.^{ma} et istessa pena incorra anco il Cassiero della Comunità, se presterà, o accommodarà di tal danaro publico, così a Ministro alcuno dell' Ecc.^{mo} officio del sal in Pirano, come di Comunità o altro sia, che esser si voglia sotto qualonque pretesto o colore, e nel cavare il danaro predetto del scrigno delle tre chiavi per dispensar in soventione, o in pagamenti di sali, siano quelli contatti di sacchetto in sacchetto dal Cassiero, che li caverà dal scrigno, et dal Rasonato di Comunità alla presentia del Cl.^{mo} S.^r Podestà, del Scrivano, e de uno delli spetabili Giudici, et de uno delli spetabili Sindici

de Communità, del qual danaro et sua quantità, che sarà stata cavata dal detto scrigno delle tre chiavi, sia fatto notta dal Scrivan, sopra il libro del Rasonato, et dal Rasonato sopra il libro del Scrivano distinta, et poi in numeri con li nomi delli spetabili Giudici, et Sindaco, che saranno stati presenti per oviar alli disordini per avanti seguiti, et la cognitione, et essecutione delle sudette transgressioni, sia fatta in prima instantia dal Cl.^{mo} Podestà di Pirano, delle quali debbi dar subito aviso alli Ecc.^{mi} S.^{ri} Proveditori al sal, alli quali si devolvino poi le appellationi, dovendosi però, avanti, che si desborsi il danaro ad alcuno haver prima menate le partide in conformità, com'è giusto et conveniente.

XXV. Item, che li Patroni, o salinari o altre persone, che non hanno, ne lavorano saline, et sia di che conditione esser si voglia torrano in alcun modo alcuna quantità di sal in dette saline, essendoli trovato detto sal, overo esendo accusato, et che si habbia la verità incorri in pena di contrabando intendendosi esser comprese nelli presenti capitoli tutte le parti, et ordini dell'Ecc.^{mo} Collegio dal sal et di qualunque altro Cons.^o in materia di contraffazione de' sali.

XXVj. Item, che alcuna persona, di che conditione esser si voglia si Piranesi come altri non possano andar in alcuna delle tre Valli del territorio de Piran con barche, nelle quali sia Arboro o Vella di Zaio, o ferro da *sorzer* sotto le pene contenute nella parte presa nell'Ecc.^{mo} Cons.^o de Pregadi 1428, et dell'Ecc.^{mo} Collegio del sal 1558. 23 Zugno, ne possi il Podestà di Piran dar licentia ad alcuna persona, com'è detto di andar in dette Valli con le barche, overo burchi contro la forma delle dette parti.

XXVij. Item che alcun Galeotto, o altra persona di Gallia non possano andar con barche, ne battelli in dette Valli, et venendo le Gallie si faccia per il Cl.^{mo} Podestà dar notitia alli M.^{ci} sopra Comiti, che li suoi Huomini, et Galeotti non vadino con barche in dette Valli fino s'attroveranno sali in esse Valli.

XXVij. Item, che le misure mandate al Scrivan nostro de Piran, con le quali si haveranno da misurar li sali del presente

Mercado, siano giuste et scandagliate secondo Il solito alla presentia dell' Ecc.^{mi} S.^{ri} Proveditori al sal, siando in libertà de Giudici, et Sindici della Spet. Comunità di Pirano far, che quelle siano sagomate con la misura ditta la Raminella, qual fu mandata dall' officio nostro alla ditta Comunità, il qual sago mo debbano far alla presentia del Cl.^{mo} Podestà et Scrivan nostro.

XXViiiij. Essendo necessario al tempo, che si fanno li sali usar grandissima solecitudine nell' attender alle saline quotidianamente, et governar le acque, et levar li sali qualche volta per li cattivi tempi, o altro, come accade, per esser introdotta una corrutella, che li Cavallieri delli Rettori devedano, et accusano ogn' uno, che va in dette saline per ogniminima cosa, che fanno li giorni festivi con danno, et interesse dell' officio, et delli salinari, el se dichiara, che alcun non possa esser denontiato per alcun lavoriero faranno nelle saline in detti giorni salvo per Zornar, et cargar sali delle quali cose si può far di manco.

XXX. Item, che li Ecc.^{mi} Proved.^{ri} al sal non possano dar danari ad alcuna persona particolar per conto de sali del presente mercado, sicome per la parte presa nell' Ecc.^{mo} collegio del sal sotto di 2 Dicembre 1550 è dechiarito.

XXXj. Item, che tutte le difficoltà, che saranno, et accorderanno fra qualsivoglia persona, etiam, che fossero Scrivani, o Ministri dell' Ecc.^{mo} officio del sal nella terra, et Territorio di Pirano per causa de sali, tal difficoltà siano conosciute et giudicate in prima instantia dalli Cl.^{mi} Podestà di Pirano, che per li tempi s'attroveranno, et tutte le cause d' ogni summa, et casi criminali in materia de sali, et d' ogni sorte siano giudicate in prima instantia da essi Cl.^{mi} Podestà di Pirano, che per li tempi saranno a quel Reggimento, con le appellationi di quelle, et di quelli alli Ecc.^{mi} S.^{ri} Proveditori al sal, de quali sia sempre salva la superiorità, con dechiaratione espressa, che mentre si attroverà in Pirano alcun Proveditor al sale, tutte, et cadaune cause civili, et casi criminali siano giudicati in prima istantia da esso Illus.^{mo} Proveditor, et così anco l' esecutione delli presenti Capitoli, dovendo esso Ills.^{mo} Proveditor haver la mittà delle penne, che

facesse tore alli disobedienti delli presenti capitoli, come in cadaun di quelli è particolarmente dichiarato, che dovessero andare alli Cl.^{mi} Podestadi di Pirano, che di quelli havessero fatta far l'essecutione, et l'altra mittà debba havere l'Ecc.^{mo} officio del sal, dechiarandosi espressamente, che l'appellationsi nottate alla Cancellaria del Cl.^{mo} Podestà dalli Succumbenti nelle cause espedito dalli Cl.^{mi} Podestadi, ò Proveditori, se ne sarà, non suspendino l'essecutione di esse sententie contra di loro pronon-
tiate, se non per soli giorni vinti, se in detto termine non porteranno lettere dall' Ills.^{mi} Prov.^{mi} al sal con la clausa di suspensione, la qual servi solamente per doi mesi cittando però la parte appellata, et non altramente possano esse sententie esser eseguite passati li predetti giorni vinti, potendo però l' Illus.^{mi} S.^{ri} Proveditori al sal con ballottatione della maggior parte di SS. SS. Ills.^{mo} dar altre suspensioni di doi mesi, in doi mesi, sicome li parerà per Giustitia, et possano li Sindeci della Com-
munità di Pirano, che di tempo in tempo saranno a spese di Comunità procurar l'essecutione delli presenti Capitoli, et dinanzi li Cl.^{mi} Podestadi di Pirano, et qui in Venetia davanti li Ills.^{mi} Proveditori al sal, et Ecc.^{mo} Collegio dal sal senz' altra parte del suo Cons.^o perchè siano inviolabilmente osservati, et eseguiti. Et in caso, ch'essi Sindeci mancassero del debito nel far eseguir i sudetti capitoli, possi il Spet. Collegio di XX^{ti} di Pirano procurar lui, come meglio li parerà, acciò siano osservati in tutte le sue parti.

Die 6 septembris 1615.

Riddotto il spt. Collegio al n.^{ro} di 18, cioè 11 del cons.^o, et 7 del populo mancando M. Zuanne Petener, et M. Pelegrin del Seno del Cons.^o per esser fuori della Terra. Nel qual collegio furono letti tutti li Capitoli sopradetti con le sue aggiunte, et quelli ballottati hanno havuto balle favorabili disdotto, et niuna in contrario, et così furno a tutte balle confirmate.

Ios Vitalis q. D. Fran.^{ci} Canc. Collegij ultrascripti exemplavit, et subscripsit.

Lauretius Georgio Potestas.

Fidem indubiam facimus suprascriptum D. Ioannem Vitali esse Cancell.^s sp. coll. salis Pirani, cuius scripturis publicis, et subscriptionibus hic et ubique fides est adhibenda. In quorum fidem.

Pirani die 6 Novembris 1615.

Canc.^s m. p.

Adi 1 Decembre 1615.

Li presenti capitoli furono presentati per l'Ecc.^{mo} Nicolò Caldana D.^r, et per il s. Marco Caldana Ambasciatori della M.^{ca} Comunità di Pirano insieme con le lettere credentiali direttive a Sua Sert.^{ta} all' Ill.^{mi} S.^{ri} Proveditori al sale, con le quali intendono per nome di essa M.^{ca} Comunità, et Università trattar, et concluder la confirmatione del nuovo mercato.

Die XI mensis Octobris 1615.

L'anderà parte, che siano creati doi prestanti, et idonei Cittadini, li quali debbano trasferirsi nell' inclita Città di Venezia, et comparere davanti l' Ill.^{mi} S.^{ri} Proved.^{ri} al sal, et etiam nell'Ecc.^{mo} collegio del sal, et dove farà bisogno a piedi di S. Serinità per adimandar la confermatione del mercato de sali per anni dieci con li capitoli presi in questo spetabil Coll.^o, et che dalla benignità di S. Serinità siano suffragati questi miserabili Popoli, che con tanto sudore si può dire di sangue hanno fabricato conforme all' obbligo loro per la disposizione delli capitoli del corrente mercato una grossa quantità de sali, con il proveder con la sapienza publica, che sieno incanevati, et rispose le sue mercede a poveri Patroni di Saline et Salineri, le quali non hanno con che altro da sostentare le loro povere famiglie, trattando questo così importante, et necessario negotio con quelli modi, et in quelli tempi che meglio se gli rappresentarà occasione al detto negotio, giovevole per sollevare con ogni solecitudine, et caldezza d' animo per far intendere a Sua Ser.^{ta} le miserie grandi di necessità, nelle quali sono costituiti questi miserabili, et fidelissimi Sudditi. La qual parte ballotata fu presa con voti favorabili n° 17 contra — o.

Nella qual ballottatione furono rimasti

L' Ecc.^{mo} Sig.^r Nicolò Caldana D.^r del S.^r Piero, et

Il S.^r Marco Caldana fu del q. sig.^r Petronio.

A di 14 Gennaro 1615 in Coll.º del sal.

Che per autorità di questo Collegio il mercato proposto dalli Ambasciatori per nome della fidelissima Communità et Università di Pirano alli Proveditori nostri al sal de tutti gli sali che veniranno fabricati in quelle saline à lire dodici il mozo per anni dieci. Sia preso et confermato in tutto, come nelli capitoli da loro presentati alli predetti Proveditori nostri con la regulatione del 3.º, 7.º et 8.º capitoli per anni dieci, cinque di fermo, et cinque di beneplacito della Signoria Nostra, quali debbano principiar con li sali della prossima futura stagione 1616.

	19	
	1	$\frac{3}{2}$
	5	

Ills.^{mi} offij salis Notarius.

Hier.^{mus} Talipetra m. p.

Copia tratta dalli atti del spetabil Coll.º di XX Deputati in Pirano, per occasione del corrente mercado de sali tra la Communità et Università di questa Terra, et el Ser.^{mo} Principe di Venezia.

A di XX Januari 1615 more Veneta.

Havendo questo spetabil Collegio vista la copia della parte presa nell' Ecc.^{mo} Coll.º del sal sotto del di 14 Genaro sopradetto della conclusione del nuovo mercato, et facendo bisogno la sottoscritt.^{ne} delli capitoli. Percio.

L'andera parte posta per il spetabile D. Agostin Veniero Presidente in absentia delli S.^{ri} suoi Collega, che per questo collegio sia data autorità all' Ecc.^{mo} D. Nicolò Caldana Dottor et D. Marco Caldana Ambasciatori a ciò destinati di poter concluder, et sottoscriver il mercato de sali finhora dà loro à nome di questa spetabil Communità, et Università trattato guista la continentra della parte presa sotto di 14 Gennaro sopradetto nell' Ecc.^{mo} Collegio dal sal dell' inclita città di Venetia, qual parte mandata dalli detti in copia è stata fin hora letta à questo coll.º.

Qual parte ballottata fu presa con voti favorevoli n.º 15 et niuno contra.

Sub ser.^{tiº} Joannis Vitalis q. D. Fran.^{ci} Canc. Coll.^{ij} XX ex.^t sub.^t et sigillavit.

Laurentius Georgio Potestas

Fidem indubiam facimus, supradictum D. Joannem Vitalem esse cancellarium collegi XX Pirani, cuius scripturis ac subscriptionibus hic, et ubique fides adhibenda est. In quorum fidem

Pirani die 28 Januari 1616.

Locus Sigilli Sancti Marci

Cancellarius m. p.

Io Nicolò Caldana Dottor di leggi Ambasciator della spettabil Comunità, et Università di Pirano a questo specialmente deputato insieme con D. Marco Caldana, sicome nella commision nostra registrata qui sopra, son contento, et affermo per li nomi sopradetti quanto si contiene nelli capitoli XXXI oltra scritti; et in fede della verità Io sottoscritto di mia propria mano, et accettato il mercato come nella parte di 14 Genaro 1615 sopraseritta.

Io Marco Caldana Ambasciator affermo ut sup^a et accetto con il soprad.^{to} per nome della Mag.^{ca} Comunità, et Università il Mercato come nella parte di 14 Genaro passato.

Lorenzo Loredan p.^{tor}

Battista Zorzi p.^{tor}


Donà Gabriel p.^{to^{re}}


Giacomo Corner p.^r

Ills.^{mi} aff.^{ij} salis Not.^s

Hier.^{mus} Talipetra
signavit.







Estratto dall' *„Archeografo Triestino.“*